



# *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

*Al Segretario Generale*

**Decreto del Segretario Generale n. 388 del 17 LUG 2020**

**Oggetto:** “ *Richiesta parere ai sensi del titolo II delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico – Variante urbanistica al programma di fabbricazione del Comune di Miglionico - Contrada Trinità sig. Ribellino – Committente sig. Ribellino Saverio, ai sensi dell’articolo 4bis delle Norme di Attuazione del PAI* ”.

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “*Norme in materia ambientale*”, che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

**Visto** il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”, che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

**Visti** in particolare i novellati art. 65 del citato D.lgs 152/2006 di costituzione dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

**Visto** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l’effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

**Visto** il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

**Visto** il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge

*W*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

**Visto** altresì l'art. 170, del citato d. Lgs 152/2006 che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

**Considerato che** l'art. 4 del succitato DPCM del 04/04/2018 prevede un'articolazione territoriale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in struttura centrale e strutture operative di livello territoriale con sedi individuate presso le regioni ricadenti nel distretto, tra le quali rientra quella della Regione Basilicata;

**Visto** il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla soppressa Autorità di Bacino della Basilicata (AdB Basilicata) ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 152/2006 (P.A.I. Basilicata), tutt'ora vigente;

**Visto** l'articolo 4bis delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata che vincola gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore al parere vincolante di conformità al Piano Stralcio vigente;

**Visto** l'art. 26, comma 1, delle citate norme di attuazione il quale stabilisce che *“Ai fini dell’espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l’istruttoria delle istanze”*;

**Visti** i Decreti Segretariali, attuativi dell'art. 26 delle citate norme di attuazione, n. 149 del 25 febbraio 2019 e n. 355 del 4 giugno 2018 con cui sono state istituite le Commissioni Tecniche Permanenti, nonché le successive note di affiancamento alle commissioni citate, di altri funzionari della STO;

**Vista** la nota del Comune di Miglionico (MT) prot. 871 del 07/02/2020, agli atti al prot. n. 2838 del 07/02/2020, nota con la quale è stata inviata la documentazione necessaria per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 4bis delle vigenti Norme di Attuazione per la *“Richiesta parere ai sensi del titolo II delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico – Variante urbanistica al programma di fabbricazione del Comune di Miglionico - Contrada Trinità – Committente sig. Ribellino Saverio;”*;

**Atteso** che la citata *“Richiesta parere ai sensi del titolo II delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico – Variante Urbanistica al programma di fabbricazione del Comune di Miglionico”* riguarda due aree, la prima totalmente utilizzabile ai fini urbanistici, mentre la seconda solo parzialmente;

**Visto** il verbale redatto in data giugno 2020 dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 4bis delle NTA, delegata a svolgere le attività istruttorie e a formulare valutazioni sulla base della documentazione inviata dall'amministrazione richiedente, nel quale sono riportati gli esiti di tali attività e contenente anche una proposta per il proseguimento/conclusione dell'iter di cui trattasi, da

*M*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

cui si evince che vi sono le condizioni per poter esprimere parere di compatibilità con specifiche prescrizioni e raccomandazioni in merito alla “*Richiesta parere ai sensi del titolo II delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico – Variante urbanistica al programma di fabbricazione del Comune di Miglionico - Contrada Trinità sig. Ribellino – Committente sig. Ribellino Saverio*”, ai sensi dell’articolo 4bis delle Norme di Attuazione del PAI”.

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere all’espressione del richiesto parere;

**Vista** la L. 221 del 7 agosto 1990 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**Atteso** che l’art 26, comma 5 delle succitate norme di attuazione prevede che il parere venga espresso con determinazione dirigenziale;

**Tenuto conto** che presso la Struttura Operativa Territoriale della Basilicata non è presente una figura dirigenziale che possa esprimere il parere con atti aventi forma di determinazione dirigenziale;

**Considerato** che nelle more dell’attivazione del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei Piani Stralci, in ambito di Distretto Idrografico, in corso di definizione, occorre ancora riferirsi ai piani stralcio per l’assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali, comprese nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, ed alle relative disposizioni normative vigenti per lo specifico ambito territoriale di applicazione;

**Considerato** inoltre che, in relazione alla predetta istanza, la STO della struttura centrale del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale ha valutato positivamente l’istruttoria condotta dalla predetta Commissione Tecnica Permanente e che è possibile esprimere il parere relativo al procedimento in argomento con un provvedimento di competenza del Segretario Generale;

### **DECRETA**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art.1**-Si esprime, ai sensi dell’articolo 4bis delle Norme di Attuazione del PAI, per il RU Variante Urbanistica del Comune di Miglionico (MT), parere di compatibilità, precisando che occorre osservare

#### **le seguenti prescrizioni:**

- ✓ Considerato che l’area A2 risulta limitrofa ad un fosso minore che ne lambisce il margine occidentale per il quale la documentazione non include valutazioni di carattere idraulico, si prescrive che dette valutazioni siano effettuate in sede di formazione degli strumenti attuativi ai sensi dell’art. 4bis c.3 delle NdA del PAI.
- ✓ Considerando che la documentazione non contiene un’esplicita verifica di compatibilità volta a valutare la sostenibilità geologica delle trasformazioni proposte, si ritiene opportuno



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

prescrivere, ai sensi degli art. 1 punto 8 e art. 4 comma 4 delle Nda del PAI, che la medesima venga effettuata in sede di formazione degli strumenti attuativi. A tal riguardo, in considerazione delle interpretazioni contenute nella documentazione geologica in atti di variante, si suggerisce che l'accertamento della fattibilità, da attuarsi mediante indagine geomorfologica, geologica e geotecnica, consideri a scala di pendio, la distribuzione e la genesi dei depositi caotici sabbioso-ghiaiosi ed escluda la possibilità di fenomeni franosi profondi che possano coinvolgere il substrato argilloso.

- ✓ Occorre realizzare opere costituite da un sistema di drenaggio e di raccolta delle acque che in casi di eventi eccezionali garantiscano un deflusso delle stesse in assoluta sicurezza contro gli allagamenti.

### **nonchè le seguenti raccomandazioni:**


- ✓ il mantenimento, nelle aree di pertinenza dei manufatti edilizi e negli eventuali parcheggi esterni, ove possibile, di una buona permeabilità del terreno, attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, avendo comunque cura di adottare soluzioni idonee ad impedire la contaminazione della falda, e predisponendo un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto dei parametri imposti dal D.L.vo 152/06;
- ✓ in sede di formazione degli strumenti attuativi e più in generale nell'ambito delle attività di pianificazione di livello comunale anche relativamente agli aspetti di Protezione Civile, di tenere in debita considerazione la possibilità che la porzione dell'area A2 della proposta di variante prossima al fosso esistente possa essere interessata da problematiche di rischio idraulico. Si richiama all'uopo il principio di precauzione di cui all'art. 301, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006;
- ✓ l'inserimento nelle aree destinate a verde, in quelle di pertinenza dei manufatti edilizi e negli eventuali parcheggi esterni, di vegetazione arborea ed arbustiva che favorisca la conservazione dell'originale equilibrio di ruscellamento ed infiltrazione nonché di cenosi miste, sempreverdi e caducifoglie, per ottimizzare la rimozione degli inquinanti e per aumentare la resilienza urbana contro il riscaldamento delle città "isole di calore".
- ✓ l'impiego di reti fognarie separate predisponendo comunque un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia delle piattaforme stradali e delle aree pavimentate destinate al transito e/o alla sosta di automezzi, nel rispetto dei parametri imposti dal D.L.vo 152/06.
- ✓ il rispetto del risparmio idrico, applicando un uso razionale nei nuovi insediamenti quali: dispositivi capaci di ridurre il consumo di acqua potabile; recupero delle acque piovane per irrigazione e pulizia.
- ✓ la verifica, da parte del Comune d'intesa con l'EGRIB e/o il gestore del S.I.I., della sostenibilità della futura realizzazione in relazione all'efficienza e funzionalità dei sistemi di approvvigionamento idrico e di collettamento e trattamento delle acque reflue, in relazione agli eventuali incrementi di carico idrico ed inquinante derivante dalle trasformazioni e dalla nuova zonizzazione urbanistica, nel rispetto dei contenuti delle norme vigenti e della pianificazione in materia.



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

**Art.2** – Il presente decreto è notificato all'Amministrazione Comunale di Miglionico (MT) e alla Regione Basilicata;

**Art.3** - Il presente decreto è pubblicato sui siti web istituzionali ([www.distrettoappenninomeridionale.it](http://www.distrettoappenninomeridionale.it); [www.adb.basilicata.it](http://www.adb.basilicata.it)) e depositato, insieme agli atti istruttori, presso la sede territoriale operativa di Potenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.



ML

